



CITTA di MAGENTA

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**5
29/01/2024**

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN BIAGIO SABATO 3 FEBBRAIO 2024

IL DIRIGENTE

Considerato che la tradizionale Fiera di San Biagio si svolge tutti gli anni il giorno 3 febbraio nelle vie: San Biagio – Via Mazzini – Piazza Liberazione – Via Garibaldi - Via Lomeni – Via Don Milani)

Ritenuto che per dare luogo alla predetta manifestazione occorre interdire la sosta con relativa rimozione forzata e vietare la circolazione veicolare nelle vie e piazze sopra indicate, dalle ore 05.30 alle ore 21.30 del 03/02/2024;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 175 del 02/11/2023 che identifica l'area di svolgimento della fiera di San Biagio edizione 2024;

Visto Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 5.4.2017, e s.m.i;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni recante il testo unico degli enti locali;

Richiamato l'art. 107 del D. Lgs 267/2000;

Visto il decreto Sindacale protocollo n° 17 del 29.12.2023 di conferimento incarico al Dirigente del Settore Polizia Locale, Viabilità e Trasporti;

ORDINA

SABATO 3 FEBBRAIO 2024 dalle ore 05.30 alle ore 21.30

- **L'istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata** nelle vie: Don Milani (compreso parcheggio), Lomeni (tratto da Via Manzoni a Via Caprotti), via Tasso, via Manzoni, Piazza Parmigiani, Piazza Giacobbe, via San Biagio, via Mazzini (tratto da P.za Liberazione a via De Gasperi), piazza Vittorio Veneto, piazza Liberazione, via Garibaldi (da via Pretorio a via F.lli Caprotti);
- **L'istituzione di direzione obbligatoria a destra** in via De Gasperi (con accesso al Parcheggio Multipiano) per i veicoli provenienti da Via Milano;
- **L'istituzione di direzione obbligatoria a sinistra** in via Solferino per i veicoli provenienti da Via Milano;
- **L'istituzione di direzione obbligatoria a destra** in via Caprotti e Melzi per i veicoli provenienti da via Crivelli;
- **L'istituzione del doppio senso di circolazione** in via Diaz (tratto compreso tra via San Biagio e via Trento) a favore dei residenti;
- **L'istituzione del doppio senso di circolazione** in via Santa Crescenza (tratto compreso tra via Garibaldi e via San Martino) a favore dei residenti;
- **L'istituzione del doppio senso di circolazione** in via Fornaroli (tratto compreso tra via Mazzini e via Pusterla) a favore dei residenti;

La collocazione della segnaletica stradale, necessaria alla attuazione del presente atto, è da effettuarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente; tale collocazione dovrà essere effettuata a carico dell'Ufficio Tecnico del Comune, almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia, dei veicoli in servizio di emergenza nonché dei veicoli autorizzati, i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

A richiesta scritta degli interessati, opportunamente motivata, il Comando di Polizia Locale potrà accordare, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, eventuali deroghe o permessi, ancorché limitati nei tempi e nelle modalità, laddove sussistano esigenze gravi ed indifferibili ovvero per accertate necessità, subordinandoli a specifiche condizioni e cautele.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

I N F O R M A

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Milano, entro lo stesso termine, ai sensi del D.lgs 2 luglio 2010 n 104, ovvero entro 120

giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

I trasgressori saranno puniti nei modi e termini previsti dalla legge.

Il Dirigente
Dott. Angelo Sallemi

T R A S M E T T E

La seguente ordinanza a:

- Albo on line Comune di Magenta
- Ufficio Lavori Pubblici
- Volontari Vigili del Fuoco distaccamento di Magenta
- Comando Stazione Carabinieri di Magenta
- Comando Guardia di Finanza di Magenta
- Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale di Magenta
- 112 – Pronto Intervento
- A. S. M
- STAV
- Boldini autoservizi

Il Firmatario
ANGELO SALLEMI / ArubaPEC S.p.A.